

Fondazione GASLININSIEME ETS

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COMITATO SOCI PARTECIPANTI

Art.1

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Partecipanti previsto dall'art. 20 dello Statuto della Fondazione GASLININSIEME ETS.

Art. 2

Il Comitato Partecipanti, di seguito anche per brevità il Comitato, è composto da persone fisiche, da rappresentanti delle associazioni, delle persone giuridiche e degli enti sia pubblici sia privati che, ai sensi dell'art. 5, del menzionato Statuto, si impegnano a sostenere le attività della Fondazione tramite erogazioni in denaro le cui quote annuali di partecipazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

L'ammissione dei soci Partecipanti è deliberata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Partecipante permane per tutto il periodo di tempo per il quale il contributo viene regolarmente versato.

Art. 3

Presupposto per la costituzione del Comitato o per la permanenza del medesimo è la presenza di almeno due soci Partecipanti. Ove il loro numero non fosse superiore a dieci, essi nomineranno al proprio interno un Coordinatore del Comitato; ove tale numero fosse superiore, essi nomineranno al proprio interno un Organismo di coordinamento composto da tre soci oltre al Coordinatore.

Il Coordinatore e gli altri componenti dell'Organismo di coordinamento sono nominati per un triennio e restano in carica fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. Essi possono essere confermati per un altro mandato consecutivo.

Il Comitato viene convocato dal Coordinatore almeno una volta l'anno, o quando lo stesso Coordinatore lo ritenga necessario, o quando ne venga fatta richiesta da almeno due componenti dell'Organismo di coordinamento, ove esistente, o da almeno un quinto dei soci in regola con il versamento del contributo annuale.

Art. 4

Il Comitato Partecipanti designa un proprio membro nel Consiglio Direttivo della Fondazione, scelto tra i soci persone fisiche o rappresentanti delle persone giuridiche private, secondo le modalità di cui all'art. 11 dello Statuto della Fondazione.

La designazione di cui sopra avviene mediante votazione da parte di tutti i soci Partecipanti in regola con il versamento del contributo annuale. Il Comitato, ovvero, su sua delega, l'Organismo di coordinamento stabilisce le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Il membro designato nel Consiglio Direttivo esercita una funzione di raccordo tra il Comitato di appartenenza e il Consiglio Direttivo della Fondazione. A tale riguardo informa il Comitato sulle attività poste in essere dalla Fondazione, in particolare su quelle di fundraising, e sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo le proposte di cui al successivo Art. 5.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Fondazione, il Comitato svolge una funzione esclusivamente consultiva e propositiva, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ha il compito di:

- supportare la realizzazione di campagne di raccolta fondi;
- individuare progetti e iniziative in linea con le finalità della Fondazione, e sottoporli all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- formulare proposte al Consiglio Direttivo, in merito allo sviluppo di iniziative e attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Art. 6

Il Coordinatore, sentito l'Organismo di coordinamento, ove esistente, stabilisce le modalità per la convocazione delle riunioni, il loro svolgimento anche da remoto, il quorum strutturale e funzionale necessario per la validità delle riunioni e per quella delle deliberazioni.

Le riunioni di cui sopra sono presiedute dal Coordinatore; in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età dell'Organismo di coordinamento ovvero, in mancanza di tale Organismo, dal socio più anziano di età.

Il Coordinatore nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei soci, cui è affidata la redazione dei verbali delle riunioni, nonché il compimento delle ulteriori attività di collaborazione e supporto al Coordinatore medesimo per lo svolgimento dell'incarico.

Art.7

Il Comitato Partecipanti opera nel rispetto dello Statuto della Fondazione e del Regolamento sul funzionamento degli Organi della medesima, nonché del presente Regolamento e ne propone al Consiglio Direttivo le eventuali modifiche o integrazioni.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Fondazione GaslinInsieme ETS, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della medesima, nella seduta del 19 maggio 2023 ed è entrato in vigore il 22 maggio 2022.